



**Newsletter n. 32/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, grande sezione, 16 luglio 2026, C-258/23 – *Imagens Médicas Integradas*, C-259/23 *Synlabhealth II* e C-260/23 *SIBS – Sociada de Gestora de Participações Sociais e a.*, il diritto UE non osta al sequestro senza autorizzazione giudiziale preventiva di *email* professionali di dipendenti e amministratori in indagini *antitrust*;
2. Corte giust. UE, sez. VII, 10 luglio 2026, C-574/25 - *Balneari Rimini contro Comune di Rimini*, la direttiva 2006/123/CE si applica anche alle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative aggiudicate prima del 28 dicembre 2009 e più volte prorogate senza termine certo.

Corte costituzionale

3. Corte cost., 16 luglio 2026, n. 130, è legittima la procedibilità d'ufficio per il furto in abitazione;
4. Corte cost., 16 luglio 2026, n. 129, sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla norma di interpretazione autentica che esclude la qualifica di organismo di diritto pubblico;

5. Corte cost., 16 luglio 2026, n. 128, non è irragionevole la norma che prevede l'interdizione decennale dalle cariche direttive accademiche per il professore universitario sospeso disciplinarmente;
6. Corte cost., 16 luglio 2026, n. 126, prevalenza del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente *ex art.* 321, comma 2, c.p.p. e 322-*ter* c.p., nonché della confisca stessa, anziché della regola di diritto comune basata sull'antioriorità delle formalità pubblicitarie.

Corte di cassazione

7. Cass. civ., sez. un., 18 luglio 2026, n. 23497, sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative al conferimento di un incarico dirigenziale, a seguito della definizione della procedura di reclutamento nell'ambito dell'impiego pubblico privatizzato.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

8. Cons. Stato, sez. II, 16 luglio 2026, n. 5770, domanda tardiva di riconoscimento della causa di servizio: preclusione dei benefici economici, incluso l'aumento stipendiale *ex art.* 1801 c.m.;
9. Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2026, n. 5529, atto di conferma ed atto meramente confermativo;
10. Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2026, n. 5513, SCIA edilizia al di fuori del suo ambito applicativo: non produce effetti;
11. Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2026, n. 5302, Croce rossa italiana: accesso civico agli atti della selezione del direttore dell'avvocatura;
12. Cons. Stato, sez. II, 1° luglio 2026, n. 5264, obbligo di provvedere, interesse giuridicamente apprezzabile e rapporto tra titolo edilizio e paesaggistico;

13. T.a.r. per il Lazio, sez. I, 30 luglio 2026, n. 13926, commissione di garanzia e regolamentazione provvisoria, tra diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e tutela dei diritti fondamentali della persona;
14. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 14 luglio 2026, n. 2095, l'obbligo di provvedere riguarda anche l'avvio del procedimento, non solo l'adozione dell'atto conclusivo;
15. T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 14 luglio 2026, n. 2070, la legge della Regione Siciliana sulla preventiva pianificazione attuativa per i lotti di estensione inferiore a mille metri quadri e il c.d. "lotto intercluso";
16. T.a.r. per il Lazio, sez. I-bis, 6 luglio 2026, n. 12276, infortuni del militare in servizio: responsabilità del Ministero della difesa, onere della prova e criteri di liquidazione del danno.

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri

17. C.g.a., sez. riun., parere 24 luglio 2026, n. 180, sul parere del C.g.a. in materia di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Normativa e altre novità di interesse

18. Decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154 - Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale (in G.U. serie generale n. 199 del 28 agosto 2026);
19. Decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali (in G.U., serie generale, n. 197 del 26 agosto 2026);
20. Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 - Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione (in G.U. serie generale n. 185 del 11 agosto, 2026, S.O. n. 30);

21. **Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147** – Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale (in G.U., serie generale, n. 185 del 11 agosto 2026, S.O., n. 30);
22. **Testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107**, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2026, n. 152 recante: «Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti» (in G.U. serie generale, n. 192 del 20 agosto 2026).
23. **Legge 5 agosto 2026, n. 140** – Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti (in G.U., serie generale, n. 181 del 6 agosto 2026);
24. **Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141** – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale (in G.U. serie generale n. 181 del 6 agosto 2026, S.O., n. 28);
25. **Testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108**, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2026, n. 142, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità» (in G.U., serie generale, n. 182 del 7 agosto 2026);
26. **Decreto legislativo 30 luglio 2026, n. 151** – Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102 (in G.U., serie generale, n. 186 del 12 agosto 2026);
27. **Legge 28 luglio 2026, n. 137** – Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense (in G.U., serie generale, n. 177 del 1° agosto 2026);
28. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2026, n. 156** - Regolamento recante definizione dei compiti e dell’organizzazione del sistema

nazionale di allerta rapida per le droghe (*NEWS-D*) (in G.U., serie generale, n. 204 del 3 settembre 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Il diritto UE non osta al sequestro senza autorizzazione giudiziale preventiva di *email* professionali di dipendenti e amministratori in indagini *antitrust*.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 16 luglio 2026, C-258/23 - *Imagens Médicas Integradas*, C-259/23 *Synlabhealth II* e C-260/23 *SIBS – Sociada de Gestora de Participações Sociais e a.*

L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «comunicazioni», ai sensi di tale articolo, messaggi di posta elettronica di carattere professionale, scambiati tra i dipendenti e gli amministratori di un'impresa mediante la posta elettronica di quest'ultima.

Gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che essi non ostano al sequestro, senza autorizzazione preventiva rilasciata da un giudice, di messaggi di posta elettronica scambiati tra i dipendenti e gli amministratori di un'impresa, in occasione di un accertamento effettuato da un'autorità nazionale garante della concorrenza nei locali professionali o commerciali di imprese sospettate di aver commesso infrazioni dell'articolo 101 o dell'articolo 102 TFUE, a condizione che siano previste una disciplina normativa rigorosa dei poteri di tale autorità, nonché garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi e l'arbitrio, quali un controllo giurisdizionale *ex post* effettivo delle misure di cui trattasi.

La Corte ritiene che tali sequestri – seppure costituiscano limitazioni al diritto al rispetto della vita privata e al diritto di protezione dei dati di carattere personale – sono giustificate dalla finalità di interesse generale di

preservare una concorrenza leale e appaiono proporzionate, a condizione che, in mancanza di un'autorizzazione preventiva di un giudice, i sequestri siano disciplinati dalla legge e strettamente limitati; che i dati così ottenuti possano essere utilizzati solo per l'individuazione dei comportamenti anticoncorrenziali oggetto dell'indagine; nonché, che siano soggetti ad un successivo controllo giurisdizionale completo.

Inoltre, per quanto attiene al requisito della necessità, lo stesso risulta soddisfatto qualora l'obiettivo perseguito dalle misure di cui trattasi non possa ragionevolmente essere conseguito in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno lesivi dei diritti fondamentali delle persone interessate; e, sotto tale profilo, i messaggi di posta elettronica scambiati in un contesto professionale mediante servizi di messaggia costituiscono una delle fonti principali a disposizione delle autorità garanti della concorrenza al fine di individuare l'esistenza di un comportamento anticoncorrenziale.

La Corte ha, inoltre, chiarito che, in caso di sequestro di documenti effettuato a partire da telefoni cellulari, *computer* o altri supporti informatici utilizzati sia per fini privati sia per fini professionali, poiché l'accesso ai relativi dati può costituire una grave ingerenza nei diritti fondamentali, lo stesso deve essere soggetto al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, il quale disponga di tutti i poteri e presenti tutte le garanzie necessarie per assicurare un contemperamento dei vari legittimi interessi e diritti in gioco.

(2)

La direttiva 2006/123/CE si applica anche alle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative aggiudicate prima del 28 dicembre 2009 e più volte prorogate senza termine certo.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione VII, 10 luglio 2026, causa C-574/25 - *Balneari Rimini contro Comune di Rimini*

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, devono essere interpretate nel senso che si applicano alle concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, il cui titolare non effettua una prestazione di servizi determinata dell'ente aggiudicatore ma esercita un'attività economica in un'area demaniale statale sulla base di un accordo che gli conferisce il diritto di gestire taluni beni o risorse pubblici, in regime di diritto privato o pubblico, di cui lo Stato si limita a fissare le condizioni generali d'uso, posto che dette concessioni hanno ad oggetto risorse naturali e purché il numero di autorizzazioni disponibili per le attività turistico-ricreative sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, di detta direttiva, circostanza che spetta all'autorità nazionale competente accertare, sotto il controllo di un giudice nazionale.

L'articolo 44 della direttiva 2006/123 dev'essere interpretato nel senso che le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, aggiudicate prima del 28 dicembre 2009, data di entrata in vigore di tale direttiva, e rinnovate o prorogate più volte dal legislatore nazionale per una durata indeterminata, senza che sia stato rilasciato un nuovo titolo di concessione e senza che la concessione sia stata oggetto di modifiche sostanziali, rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultima all'atto del loro rinnovo o della loro proroga, essendo al riguardo irrilevante la data in cui dette concessioni sono state inizialmente aggiudicate.

Con tale sentenza la Corte – nel ribadire che le concessioni demaniali marittime rientrano nella direttiva servizi – ha ricordato che, nei limiti in cui tali concessioni sono rilasciate da un'autorità pubblica e riguardano la gestione di un'area demaniale a fini turistico-ricreativi, come nel procedimento principale, esse possono essere qualificate come «autorizzazioni», ai sensi della direttiva 2006/123, in quanto esse riguardano

risorse naturali, ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva; il che, fatta salva la scarsità di tali risorse, può giustificare un numero limitato di autorizzazioni. Ha ribadito la necessità che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, e che l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un'analisi del territorio costiero del comune in questione.

Ne discende che il su citato articolo 12, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali e vieta loro di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività, in termini incondizionati e sufficientemente precisi. L'esistenza di una limitazione del numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività, a causa della scarsità delle risorse naturali utilizzabili, dev'essere determinata con riferimento a una situazione di fatto valutata dall'amministrazione competente sotto il controllo di un giudice nazionale.

La Corte ha, quindi, ribadito l'efficacia diretta dell'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, in quanto esso dispone che un'autorizzazione, quale una concessione di occupazione del demanio marittimo, è rilasciata per un'adeguata durata limitata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico; precisando che tale disposizione vieta, in termini inequivocabili, agli Stati membri – senza che questi ultimi dispongano di un qualsivoglia margine di discrezionalità o possano subordinare tale divieto a una qualsivoglia condizione e senza che sia necessaria l'adozione di un atto dell'Unione o degli Stati membri – di prevedere proroghe automatiche e generalizzate di siffatte concessioni; escludendosi altresì un rinnovo automatico di queste ultime in base alla stessa formulazione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123.

La decisione, pertanto, fornisce ulteriore chiarezza senza modificare sostanzialmente l'orientamento giurisprudenziale formatosi nel settore

specifico delle concessioni demaniali marittime gestite a fini turistico ricreativi, con richiamo alle precedenti decisioni.

Corte costituzionale

(3)

È legittima la procedibilità d'ufficio per il furto in abitazione.

Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 130 – Pres. Amoroso, Red. Cassinelli

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità di tale disposizione, nella parte in cui, introducendo la procedibilità a querela per alcune fattispecie di reato, non ha inserito fra queste ultime il reato di furto in abitazione.

La Corte ha escluso che la mancata previsione della querela di parte violerebbe i principi di uguaglianza e ragionevolezza, avuto riguardo al fatto che tale condizione è stabilita per il reato di furto semplice (ed in alcuni casi di furto aggravato) e per quello di violazione di domicilio, ribadendo gli ampi margini di discrezionalità del legislatore nel definire il regime di punibilità e di procedibilità dei reati, sindacabili soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza.

Ha quindi precisato che la scelta del regime di procedibilità di un reato presuppone bilanciamenti di interessi delicati e complessi; e che non è necessariamente connessa alla sua maggiore o minore gravità, potendo

correlarsi anche alla particolarità del bene che con la condotta criminosa viene offeso; precisando, altresì, che l'opzione per la perseguibilità a querela non discende inevitabilmente dal carattere disponibile del diritto tutelato dalla norma penale e dalla natura meramente privatistica dell'interesse offeso.

(4)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla norma di interpretazione autentica che esclude la qualifica di organismo di diritto pubblico.

Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 129 – Pres. Amoroso, Red. Marini

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legge 11 giugno 2024, n. 76 (Disposizioni urgenti per la ricostruzione *post*-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 77, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione all'art. 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e agli articoli 2, 9, 15 e 30 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 agosto 2009, n. 116.

(5)

Non è irragionevole la norma che prevede l'interdizione decennale dalle cariche direttive accademiche per il professore universitario sospeso disciplinarmente.

Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 128 – Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), sollevata, in riferimento all'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 2, 4 e 35, della Costituzione «nella parte in cui fa discendere quale conseguenza necessaria dell'applicazione della sanzione [della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno] di cui all'art. 87, primo comma, n. 2 [...], ove essa venga irrogata in relazione a condotte che abbiano compromesso l'onore e la dignità del professore, l'ineleggibilità alle cariche di Rettore dell'Università o di direttore di istituzione universitaria per il periodo di dieci anni», «senza attribuire all'organo [competente a comminare la sanzione il potere] di non applicare [l'interdizione] o di graduarne la durata in base alla gravità della condotta e dei suoi effetti».

Nella sentenza, la Corte ha chiarito che:

- i) non sussiste sproporzione tra sanzione e fatto, in quanto la durata decennale dell'interdizione è calibrata non già sull'illecito commesso ma sulla durata dei mandati accademici che il legislatore ha inteso precludere ai docenti sospesi, per elidere ogni rischio di lesione per il buon andamento e per il prestigio dell'ateneo.
- ii) tale preclusione non risulta incongrua rispetto alla specifica finalità di protezione delle istituzioni universitarie, quali luoghi istituzionalmente deputati alla trasmissione della conoscenza e alla formazione della persona e del cittadino.
- iii) non è irragionevole la prevalenza che il divieto assegna all'interesse dell'Università – ad affidare incarichi direttivi a professori irreprensibili – rispetto al sacrificio del singolo, che non risulta eccessivo in quanto non incide sul rapporto di impiego, né sull'attività didattica e di ricerca o sulla progressione nella carriera accademica.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal T.a.r. per la Campania, sez. II, con la sentenza non definitiva 27 giugno 2025, n. 4787, oggetto della News UM n. 74 del 5 agosto 2025.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(6)

Prevalenza del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente *ex* articoli 321, comma 2, c.p.p. e 322- *ter* c.p., nonché della confisca stessa, anziché della regola di diritto comune basata sull'anteriorità delle formalità pubblicitarie.

Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 126 – Pres. Amoroso, Red. Petitti

È incostituzionale l'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 373, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa) e modificato dall'art. 41, comma 1, lettera l), numero 2), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui stabilisce che – in caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in funzione della confisca di cui all'art. 322-*ter* c.p., e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest'ultima disposizione – ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), anziché la regola di diritto comune basata sull'anteriorità pubblicitaria ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale o in tale procedura siano intervenuti.

La Corte ha ritenuto che la norma censurata abbia violato gli articoli 3, 24, 42 e 117, comma 1, della Costituzione – quest’ultimo in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) – estendendo al sequestro e alla confisca di cui agli articoli 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p. la disciplina del codice antimafia, la quale sancisce il primato del sequestro e della confisca di prevenzione sui diritti dei creditori del prevenuto quand’anche titolari di un credito di data certa anteriore, o di un’ipoteca anteriormente iscritta, imponendo loro, malgrado la prova della buona fede, una falcidia del 40 per cento del valore del bene. La Corte ha rinvenuto il *vulnus* costituzionale nel fatto che un trattamento così restrittivo, originariamente riferito solo al sequestro e alla confisca di prevenzione, sia stato generalizzato dalla norma censurata, riguardo a misure penali estranee alla peculiare *ratio* della normativa antimafia.

In particolare, la Corte ha sottolineato come l’articolo 322-ter c.p. «si riferisce a una serie di reati omogenei quanto a oggettività giuridica (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), ma molto diversi per gravità, incluse anche le forme minori di peculato, ovvero peculato d’uso e peculato mediante profitto di errore altrui, reati che possono essere del tutto slegati da fenomeni di criminalità organizzata, e provenire da soggetti non sospettabili agli occhi dei terzi, nel momento in cui diventano titolari di un diritto di credito».

La Corte inoltre – rilevata la pluralità delle fattispecie, caratterizzate da punti di contatto ma anche da profili distintivi, che può riflettersi anche sulle procedure concorsuali e su misure penali ulteriori a quelle specificamente considerate – ha suggerito «l’opportunità di un articolato intervento del legislatore», precisando che nell’esercizio della sua discrezionalità potrà, altresì rimarcando che appartiene alla sua discrezionalità, e nel rispetto della Costituzione, «introdurre un’apposita regolamentazione per contemperare la tutela dei diritti patrimoniali dei terzi di buona fede con l’esigenza di contrastare pratiche collusive con gli autori di reato».

Corte di cassazione

(7)

Sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative al conferimento di un incarico dirigenziale, a seguito della definizione della procedura di reclutamento nell'ambito dell'impiego pubblico privatizzato.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 18 luglio 2026, n. 23497 – Pres. D'Ascola, Rel. Amendola

A fronte della regola generale, contenuta nell'art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, che assegna al giudice ordinario ogni controversia relativa ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti l'assunzione alle dipendenze delle medesime, le disposizioni che prevedono la giurisdizione del giudice amministrativo – di cui al comma 4 dello stesso art. 63 – si configurano come norme d'eccezione da interpretare restrittivamente, operanti per “le controversie in materia di procedure concorsuali” che conducono alla costituzione del rapporto di lavoro.

Nel tenere fermo il canone del *petitum* sostanziale, la Corte ha chiarito che, nel rapporto tra i commi 1 e 4 dell'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001, la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di pubblico impiego privatizzato vale per ogni fase del rapporto, incluse “le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”; la residuale giurisdizione del giudice amministrativo, che attiene solo alle controversie relative a procedure concorsuali strumentali all'assunzione, va dall'inizio delle operazioni concorsuali fino all'approvazione della graduatoria definitiva, senza estendersi al successivo atto di nomina.

Con riferimento alle controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali – i quali, secondo un consolidato indirizzo, costituiscono negozi di diritto privato, e le cui controversie sono devolute al giudice ordinario dal su indicato art. 63, comma 1 – va esclusa la giurisdizione amministrativa pur in presenza di procedure articolate in fasi – ma aventi natura sostanzialmente non concorsuale, in quanto carenti della previsione di una commissione giudicatrice, della formazione di una griglia di punteggi e di una graduatoria finale.

Ne consegue che la valutazione comparativa dei candidati è di carattere discrezionale, in coerenza con il consolidato indirizzo secondo cui nel pubblico impiego privatizzato gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali hanno natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Le Sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a seguito del conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal T.a.r. per la Campania, sez. IV, con ordinanza 18 febbraio 2025, n. 1404.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(8)

Domanda tardiva di riconoscimento della causa di servizio: preclusione dei benefici economici, incluso l'aumento stipendiale *ex art. 1801 c.m.*

Consiglio di Stato, sezione II, 16 luglio 2026, n. 5770 - Pres. Poli, Est. Filippini

Il provvedimento con cui l'amministrazione militare accerta la tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio,

rispetto al termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461 del 2001, ove non tempestivamente impugnato e dunque divenuto definitivo, preclude la corresponsione di tutti i benefici economici connessi al riconoscimento della causa di servizio, ivi compreso l'aumento stipendiale previsto dall'art. 1801 c.m., restando escluso da tale preclusione, per espressa previsione normativa, il solo trattamento pensionistico di privilegio.

(9)

Atto di conferma ed atto meramente confermativo.

Consiglio di Stato, sezione V, 9 luglio 2026, n. 5529 – Pres. Caringella, Est. Perrelli

La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi risiede nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato con o senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. Si esclude la natura meramente confermativa dell'atto adottato, previa riconsiderazione della situazione che aveva condotto all'emanazione del precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi coinvolti e l'esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata. Ricorre, invece, l'atto meramente confermativo, come tale non autonomamente impugnabile, quando l'amministrazione si limita a ribadire le conclusioni del precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza addurre una nuova motivazione.

(10)

SCIA edilizia al di fuori del suo ambito applicativo: non produce effetti.

Consiglio di Stato, sezione IV, 9 luglio 2026, n. 5513 – Pres. Neri, Est. Fratamico

La segnalazione certificata di inizio attività presentata per un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo, perché subordinato al permesso di costruire ovvero alla SCIA alternativa di cui all'art. 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è radicalmente inidonea a produrre gli effetti tipici dell'istituto. Ne consegue che il relativo intervento deve considerarsi eseguito in assenza di titolo edilizio, senza che possano trovare applicazione il regime di consolidamento della posizione del segnalante, i termini previsti per l'esercizio dei poteri inibitori o la disciplina dell'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(11)

Croce rossa italiana: accesso civico agli atti della selezione del direttore dell'avvocatura.

Consiglio di Stato, sezione III, 2 luglio 2026, n. 5302 – Pres. Greco, Est. Pescatore

L'accesso civico generalizzato trova applicazione anche nei confronti dei soggetti di diritto privato, limitatamente alle attività di pubblico interesse, dunque anche agli atti disciplinati dal diritto privato, purché espressivi di attività di cura concreta di interessi della collettività. Tra questi rientrano anche quelli aventi natura organizzativa quando risultino strumentali all'esercizio di funzioni pubblicistiche. Ne consegue che gli atti relativi alla selezione di figure dirigenziali apicali, destinate a incidere sulla qualità del servizio reso dall'ente, sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 2-*bis* del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116 c.p.a. il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza del diritto di accesso e non la sola legittimità del provvedimento di diniego. Ne

consegue che l'amministrazione può dedurre in giudizio ragioni ostative ulteriori rispetto a quelle indicate nel provvedimento impugnato e il giudice può negare l'accesso anche per motivi diversi da quelli posti a fondamento del diniego, ove ritenga insussistenti i presupposti sostanziali del diritto azionato. Inoltre, l'inesistenza del documento specificamente indicato nell'istanza di accesso non esclude il diritto di ostensione quando l'interesse conoscitivo possa essere soddisfatto mediante altri atti esistenti che documentino il medesimo risultato amministrativo.

(12)

Obbligo di provvedere, interesse giuridicamente apprezzabile e rapporto tra titolo edilizio e paesaggistico.

Consiglio di Stato, sezione II, 1° luglio 2026, n. 5264 – Pres. Tarantino, Est. Basilico

L'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento su istanza di parte, ai sensi dell'art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, non ha natura meramente formale ma tutela le sole posizioni assistite da un interesse giuridicamente apprezzabile, sicché esso non sussiste quando il provvedimento richiesto sarebbe privo di utilità concreta per l'istante. Non sussiste l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza di compatibilità paesaggistica quando il relativo esito sarebbe privo di utilità giuridica, essendo l'intervento già colpito da un ordine di demolizione definitivo per mancata presentazione nei termini dell'istanza di accertamento di conformità. La sola compatibilità paesaggistica non è idonea a sanare l'abuso edilizio, poiché i titoli edilizio e paesaggistico operano su piani autonomi ma entrambi necessari ai fini della legittimità dell'intervento. La mancata presentazione dell'istanza di accertamento di conformità edilizia entro il termine di novanta giorni - di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 36 del d.P.R. 380 del 2001 ("t.u. edilizia") - determina

l'impossibilità di ottenere una sanatoria utile, rendendo irrilevante l'eventuale compatibilità paesaggistica successivamente richiesta.

(13)

Commissione di garanzia e regolamentazione provvisoria, tra diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e tutela dei diritti fondamentali della persona.

T.a.r. per il Lazio, sezione I, 30 luglio 2026, n. 13926 - Pres. Politi, Est. Fanizza

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, la commissione di garanzia può adottare una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili qualora le parti sociali non riescano a pervenire ad una revisione consensuale della disciplina di settore, ovvero qualora le misure pattizie risultino inidonee al contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati, senza che la legge richieda ulteriori presupposti per l'esercizio del relativo potere sostitutivo. Le valutazioni con cui la commissione di garanzia individua, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, il giusto punto di contemperamento tra prestazioni indispensabili ed effettività del diritto di sciopero costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta irragionevolezza, illogicità o difetto di istruttoria. L'obbligo di "specifica motivazione" previsto dall'art. 13, comma 1, lett. a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, deve ritenersi assolto quando la commissione di garanzia espliciti, sulla base di dati istruttori oggettivi e aggiornati, le ragioni per cui la disciplina collettiva vigente non risulta più adeguata rispetto all'evoluzione del servizio e delle esigenze dell'utenza e richiede, quindi, una revisione.

(14)

L'obbligo di provvedere riguarda anche l'avvio del procedimento, non solo l'adozione dell'atto conclusivo.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 14 luglio 2026, n. 2095 - Pres. Savasta, Est. Commandatore

L'obbligo di provvedere previsto dall'art. 2, comma 1, della l. n. 241 del 1990 non si esaurisce nel dovere di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento, ma si estende anche alla fase di avvio e prosecuzione dello stesso, sicché tale obbligo grava, con autonomia, anche sull'amministrazione cui sia rimesso un segmento endoprocedimentale, pur quando la decisione finale sia riservata ad altra autorità; ne consegue che l'azione avverso il silenzio *ex art. 31 c.p.a.* è esperibile anche nei confronti dell'amministrazione titolare del solo segmento endoprocedimentale, a prescindere dalla competenza di altra autorità sulla decisione finale.

(15)

La legge della Regione Siciliana sulla preventiva pianificazione attuativa per i lotti di estensione inferiore a mille metri quadri e il c.d. "lotto intercluso".

T.a.r. per la Sicilia, sezione II, 14 luglio 2026, n. 2070 - Pres. Cabrini, Est. Scianna

L'art. 30, comma 11, della l.r. Sicilia n. 19/2020 non introduce una deroga all'obbligo di preventiva pianificazione attuativa per i lotti di estensione inferiore a mille metri quadri, ma individua esclusivamente la soglia minima obbligatoria ai fini dell'attuazione dello strumento di pianificazione di dettaglio e le diverse alternative in cui tale estensione, in presenza di

specifici motivi, può essere ridotta. Ne consegue che il rilascio del permesso di costruire per lotti inferiori a mille metri quadri resta subordinato alla conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonché all'esistenza dei piani attuativi e delle necessarie opere di urbanizzazione, salvo che ricorra la fattispecie eccezionale del "lotto intercluso". Quest'ultima è configurabile soltanto laddove il lotto costituisca l'unica area non edificata in un contesto integralmente urbanizzato e dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in una situazione di fatto pienamente equivalente a quella conseguibile mediante l'attuazione del piano esecutivo; la mera parziale urbanizzazione dell'area non è sufficiente a escludere la necessità dello strumento attuativo.

(16)

Infortunio del militare in servizio: responsabilità del Ministero della difesa, onere della prova e criteri di liquidazione del danno.

T.a.r. per il Lazio, sezione I-bis, 6 luglio 2026, n. 12276 – Pres. Iannini, Est. Cavallari

La responsabilità del Ministero della difesa per i danni subiti dal militare nello svolgimento del servizio ha natura contrattuale e trova fondamento nell'art. 2087 c.c., con la conseguenza che il dipendente è tenuto a provare il danno, il nesso causale con l'attività di servizio e l'inadempimento datoriale, mentre grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie a prevenire l'evento lesivo o che la malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi. Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio costituisce un elemento significativo ai fini dell'accertamento del nesso causale. L'eventuale imprudenza del militare non esclude, di per sé, la responsabilità dell'Amministrazione, permanendo l'obbligo datoriale di predisporre adeguate misure di sicurezza e di vigilare sul loro rispetto. Il

danno non patrimoniale conseguente all'infortunio occorso al militare in servizio deve essere liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, comprensive delle componenti biologica, dinamico-relazionale e morale, con possibilità di personalizzazione in presenza di specifiche circostanze del caso concreto. Dall'importo risarcitorio devono essere detratte, in applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*, le somme aventi funzione compensativa del medesimo pregiudizio, mentre restano cumulabili le prestazioni aventi diversa natura e finalità.

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri

(17)

Sul parere del C.g.a. in materia di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione consultiva, parere 24 luglio 2026, n. 180 - Pres. Carlotti, Est. Martines e Fantini

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 nella parte in cui consentiva al Presidente della Regione Siciliana di decidere il ricorso straordinario in difformità dal parere reso dalle sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa, deve ritenersi che tale parere ha natura sostanzialmente decisoria ed è vincolante per l'autorità decidente, risultando equiparabile, per la sua forza cogente, a una pronuncia giurisdizionale. Il decreto presidenziale di definizione del ricorso straordinario deve conformarsi,

pertanto, al contenuto del parere. La riforma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica recata dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, che ha eliminato ogni richiamo al Capo dello Stato quale organo decidente, non trova applicazione al ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, la cui disciplina trova fondamento diretto nell'art. 23, comma 4, dello Statuto, norma di rango costituzionale ai sensi dell'art. 116 della Costituzione. La modifica della competenza presidenziale nella Regione Siciliana presuppone, pertanto, una modifica della fonte statutaria da adottarsi secondo il procedimento previsto dall'art. 43 dello Statuto, non potendo essere derogata attraverso disposizioni legislative ordinarie successive. Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana costituisce un rimedio giustiziale, alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide alcuni tratti strutturali e funzionali. L'incremento delle garanzie proprie del processo nel ricorso straordinario, tuttavia, non ne comporta l'assimilazione alla giurisdizione. In tema di atti impugnabili mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, la nozione di «affari concernenti la Regione» di cui all'art. 23 dello Statuto comprende non soltanto gli atti dell'amministrazione regionale, ma anche quelli di tutti gli enti della Sicilia, ivi compresi i comuni, nonché quelli emanati, in materie di competenza regionale, dalle autorità statali operanti nella Regione Siciliana. Sono conseguentemente impugnabili con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana i provvedimenti adottati dal sindaco nell'esercizio di funzioni proprie dell'ente locale; diversamente, tale rimedio non è esperibile quando il sindaco opera quale ufficiale del Governo, in quanto in tal caso il provvedimento non costituisce espressione di autonomia comunale rilevante nel sistema regionale bensì atto riconducibile all'esercizio di funzioni statali. La regola dell'alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale – la cui *ratio* risiede nella necessità di assicurare economia, concentrazione ed effettività della tutela, nonché di evitare la contemporanea o successiva instaurazione di procedimenti aventi il medesimo oggetto sostanziale, con conseguente rischio di pronunce

divergenti all'interno dello stesso plesso di giustizia amministrativa – non opera nella sola ipotesi di doppia impugnazione del medesimo provvedimento, ma si estende ai casi in cui gli atti, pur formalmente distinti, siano legati da rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza o consequenzialità; quando le due domande investano, nella sostanza, la medesima vicenda o il medesimo bene della vita. Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, consistendo in un rimedio giustiziale di carattere impugnatorio ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, consente unicamente l'introduzione di domande di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi, finalizzate alla loro eliminazione dal mondo giuridico attraverso una pronuncia di tipo caducatorio. Sono inammissibili, pertanto, le domande di accertamento o di condanna, ivi compresa quella di risarcimento del danno *ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.*, ove proposte in tale sede. Nell'ordinamento della Regione Siciliana, in forza del combinato disposto dell'art. 12, commi 2 e 3, legge regionale del 5 aprile 2011, n. 5 (che richiama l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e delle disposizioni di settore, la pubblicazione degli atti amministrativi regionali nei siti istituzionali telematici costituisce, salvo diversa espressa previsione, strumento principale ed esclusivo di pubblicità legale, sicché l'effetto di piena conoscibilità opponibile *erga omnes* degli atti amministrativi decorre, di regola, dalla loro immissione nel sito istituzionale dell'amministrazione procedente. Ai fini della tempestiva proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana non è richiesta, a pena di inammissibilità, la notificazione dell'atto all'autorità emanante. La presentazione del ricorso – anche tramite il portale informatico dedicato – direttamente all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, nel termine di centoventi giorni di cui all'art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, è idonea a tal fine, fermo restando l'obbligo di comunicare d'ufficio il ricorso all'autorità emanante e agli eventuali controinteressati.

Normativa e altre novità di interesse

(18)

Decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154 – Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale (in G.U., serie generale, n. 199 del 28 agosto 2026);

(19)

Decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali (in G.U., serie generale, n. 197 del 26 agosto 2026);

(20)

Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 – Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione (in G.U., serie generale, n. 185 del 11 ottobre 2026, S.O. n. 30);

(21)

Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 – Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale (in G.U. serie generale n. 185 del 11 agosto 2026, S.O. n. 30);

(22)

Testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2026, n. 152 recante: «Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa

e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.» (in G.U., serie generale, n. 192 del 20 agosto 2026).

(23)

Legge 5 agosto 2026, n. 140 – Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti (in G.U., serie generale, n. 181 del 6 agosto 2026);

(24)

Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale (in G.U., serie generale, n. 181 del 6 agosto 2026, n. 28);

(25)

Testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2026, n. 142, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità» (in G.U., serie generale, n. 182 del 7 agosto 2026);

(26)

Decreto legislativo 30 luglio 2026, n. 151 – Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, in attuazione della delega di

cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102 (in G.U., serie generale, n. 186 del 12 agosto 2026);

(27)

Legge 28 luglio 2026, n. 137 – Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense (in G.U., serie generale, n. 177 del 1° agosto 2026);

(28)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2026, n. 156 – Regolamento recante definizione dei compiti e dell'organizzazione del sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (*NEWS-D*) (in G.U., serie generale, n. 204 del 3 settembre 2026).